

RICORSO N. 7971

UDIENZA DEL 11/7/2022

SENTENZA N. 118/22

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi       | - Presidente            |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi          | - Componente            |

Sentito il relatore;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

**ALNATURA PRODUKTIONS – UND HANDELS GMBH**

contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

e, nei confronti di

**GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL**

\*            \*\*\*\*\*            \*

## FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 23 settembre 2016 la società Gestione Integrata Servizi s.r.l. ha depositato domanda n. 302016000095645 per registrare come marchio figurativo complesso



per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 29 (prodotti alimentari) e 43 (servizi di ristorazione).

Avverso tale domanda, in data 12 gennaio 2018, ha presentato opposizione la società ALNATURA PRODUKTIONS – UND HANDELS GmbH , titolare del marchio anteriore europeo n. 4517488

### ALNATURA

registrato e utilizzato per prodotti appartenenti alle classi 29 e 30, lamentando un rischio di confusione ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett c) e d), C.p.i.

Esperita la prova d'uso richiesta dalla società opposta, l'Ufficio rigettava l'opposizione avanzata dalla odierna ricorrente in quanto, a suo avviso, i due segni in conflitto non sarebbero tra loro confondibili. A sostegno del provvedimento impugnato, l'Ufficio ha rilevato che i segni hanno elementi comuni o affini in misura del tutto trascurabile e di conseguenza non possono essere considerati simili.

Avverso il provvedimento di rigetto della opposizione insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede la integrale riforma, con conseguente accoglimento dell'opposizione a suo tempo avanzata. Resiste la società opposta, la quale chiede la integrale conferma del provvedimento impugnato.

4

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

L'analisi condotta nel provvedimento impugnato appare sostanzialmente corretta, così come pienamente condivisibili risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'Ufficio all'esito della comparazione tra i due segni in contestazione.

Il marchio anteriore si compone esclusivamente della denominazione ALNATURA, parola priva di significato nella lingua italiana e quindi sostanzialmente di fantasia anche se, al suo interno, contiene la parola "natura" agevolmente percepibile dal consumatore.

Il segno opposto, invece, si compone di due distinte parole tra loro sovrapposte "ANNA" e "TURA" sovrastate da un disegno stilizzato nel quale è possibile scorgere un viso o (anche) lo stelo di una piantina con relative foglie. Anche in questo caso le due parole non sono provviste di un significato autonomo, potendo piuttosto far pensare ad un nome e cognome di persona.

Pertanto, dal punto di vista grafico, fonetico e concettuale i due segni hanno caratteristiche molto diverse e difficilmente confondibili tra loro.

Considerato, altresì, che la prova d'uso fornita dalla ricorrente non ha consentito di attribuire al segno anteriore una capacità distintiva accresciuta a seguito della sua diffusione tra il pubblico, le differenze sopra richiamate appaiono ampiamente sufficienti ad escludere il rischio di confusione tra i due marchi paventato dalla odierna ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.


Roma, 11 luglio 2022

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente  
Dott. Vittorio Ragonesi



Deposita in segreteria

Addi 18 ottobre 11

IL SEGRETARIO

